



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 27-08-2019 n. 116

**OGGETTO: POLIZZE ASSICURATIVE CONTRATTE DAL COMUNE DI MONTEGIORGIO.
DIRETTIVE E PROVVEDIMENTI PER IL PERIODO 2020/2025.**

L'Anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di agosto alle ore 13:00, nella Residenza Municipale si e' riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome	Nome	Carica	Presenza
Ortzeni	Michele	SINDACO	Presente
BACALINI	MARIA GIORDANA	VICE SINDACO	Presente
Petrini	Alan	ASSESSORE	Presente
VITA	MICHELA	ASSESSORE	Presente
MARZIALETTI	LORENA	ASSESSORE	Presente

Presenti: 5

Assenti : 0

Assiste il Segretario Giorgio Mariarosaria

Il presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata valida la seduta, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

L'Assessore al bilancio, Lorena Marzialetti, di concerto con il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, dott. Andrea Piergentili, formula, alla Giunta Comunale, la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che il Comune di Montegiorgio ha in essere le seguenti polizze assicurative:

- polizza RCT/O, stipulata con la compagnia ITAS Mutua Assicurazioni, scadenza 31/12/2019;
- polizza RCA a libro matricola, stipulata con la compagnia Allianz di Ascoli Piceno, scadenza 31/12/2019;
- polizza All Risks incendio e danni, stipulata con la compagnia Groupama Assicurazioni, agenzia di Macerata, scadenza 31/12/2019;
- polizza RC patrimoniale, per la copertura di danni derivanti da colpa lieve, stipulata con la compagnia Lloyd's di Londra, scadenza 31/12/2019;
- polizza RCT Teatro comunale, stipulata con la Generali Assicurazioni, agenzia di Macerata, scadenza 31/12/2019;
- polizza Kasko veicoli dei dipendenti in missione, stipulata con la Unipol, agenzia di Fermo, scadenza 31/12/2019;
- polizza infortuni volontari Protezione Civile, stipulata con la Unipol, agenzia di Fermo, scadenza 31/12/2019;
- polizza RCT volontari Protezione Civile, stipulata con la Unipol, agenzia di Fermo, scadenza 31/12/2019;
- polizza infortuni dipendenti e amministratori in missione, stipulata con la Unipol, agenzia di Fermo, scadenza 31/12/2019;

RICORDATO che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 125 del 18/10/2016, ad oggetto "*Polizze assicurative contratte dal Comune di Montegiorgio. Direttive e provvedimenti per il triennio 2017/2019*", ha autorizzato il Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario alla stipula, previo accordo e suggerimento del broker incaricato, delle seguenti polizze assicurative per il triennio 2017/2019:

- polizza RCT/O;
- polizza RCA a libro matricola;
- polizza All Risks incendio e danni (fabbricati e teatro);
- polizza RC patrimoniale, per la copertura di danni derivanti da colpa lieve;
- polizza RCT Teatro comunale;
- polizza Kasko veicoli dei dipendenti in missione;
- polizza infortuni volontari Protezione Civile;
- polizza RCT volontari Protezione Civile;
- polizza infortuni conducenti mezzi comunali;
- polizza infortuni dipendenti e amministratori in missione.

PRESO ATTO del disposto dell'art. 3, comma 59, della legge L. 24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008), il quale dispone la nullità del contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

CONSIDERATO che, la norma in esame, non può incidere sulla più generale disposizione di cui all'art. 86, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), a mente del quale *"I comuni, le province, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato"*, né su specifiche disposizioni contenute in Contratti collettivi di lavoro che prevedano coperture assicurative dei rischi professionali dei dipendenti pubblici, restando, in entrambi i casi, esclusa la copertura della responsabilità amministrativa (da danno diretto ed indiretto) e contabile, cui si riferisce invece l'art. 3, comma 59, della Legge n. 244/2007;

CONSIDERATO, inoltre, che, seppure la norma della legge finanziaria 2008 si riferisca letteralmente all'assicurazione dei soli "amministratori" di "enti pubblici", il divieto in questione, a prescindere dalle conseguenze in ordine alla nullità del contratto ed alle sanzioni conseguenti, tenuto conto del costante indirizzo giurisprudenziale, della *ratio* della legge ed in base ad una lettura costituzionalmente orientata della norma (in particolare, tenendo conto degli artt. 3, 28 e 97 Cost.), può intendersi riferito anche all'assicurazione dei dipendenti pubblici;

PRESO ATTO di quanto espresso dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con delibera n. 57/2008 in relazione all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 3, comma 59 della Legge n. 244/2007;

RILEVATO, in particolare come, il citato organo di controllo, tra l'altro, sostenga: *"[...] La disposizione in oggetto ha tradotto in legge, corredando di sanzione la sua eventuale violazione, un principio più volte espresso nelle pronunce delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti circa l'illegittimità della stipulazione di polizze assicurative volte alla copertura dei danni erariali che amministratori o dipendenti dell'ente locale potrebbero essere chiamati a risarcire, in conseguenza di loro responsabilità amministrativa o contabile, nei confronti dell'ente stesso o di altri enti pubblici. (Sez. Giur. per la Lombardia n. 942 del 10.05.2002; Sez. Giur. per l' Umbria n. 553 del 10.12.2002; Sez. Giur. per la Puglia n. 95 del 07.02.2004, Sez. Giur. per il Friuli Venezia Giulia n. 489/EL/00 del 19.10.2000, Sez. Giur. Per la Sicilia n. 3471/2005 del 4.10.2005, Sez. Giur. Per la Sicilia n. 3054/2006 del 25.10.2006, Sez. Giur. per la Sicilia n.734/2008 del 04.03.2008). Come è stato messo in luce dalla costante ed uniforme giurisprudenza contabile, "il pagamento, da parte di un Ente locale, dei premi assicurativi per polizze stipulate a favore dei propri dipendenti a copertura delle conseguenze derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti, che discendono dagli illeciti amministrativi posti in essere dai dipendenti stessi nei confronti dell'ente medesimo o di altra pubblica amministrazione, non può che definirsi danno per l'erario, in quanto del tutto privo di sinallagma per la P.A. e non rispondente ad alcun pubblico interesse. Mentre una limitazione della copertura assicurativa ai danni provocati involontariamente dai dirigenti e dagli amministratori potrebbe corrispondere agli interessi del Comune - in quanto completerebbe il quadro delle garanzie risarcitorie, comprendendo le ipotesi per le quali non erano più giuridicamente possibili sentenze di condanne della Corte dei conti, in applicazione della legge n. 639 del 1996 - l'ampliamento della copertura assicurativa dei dirigenti e degli amministratori alle ipotesi risarcitorie supportate da condanne della Corte, invece, determina un sacrificio della parte di interessi dell'ente medesimo già soddisfatta da tali sentenze, nella misura corrispondente all'importo del premio*



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

pagato per detto ampliamento. Pertanto, il pagamento di tale premio costituisce danno per il Comune" (Corte dei Conti Umbria, sez. giur., 10/12/2002, n.553, cit.). Una tale copertura assicurativa, peraltro, vanificherebbe la funzione sanzionatoria e deterrente che, oltre a quella risarcitoria, è connotato proprio della responsabilità amministrativa riconosciuto dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 371/98 della Corte costituzionale), traslando il rischio dal soggetto imputabile e riconosciuto colpevole all'ente divenuto creditore (Sez. Giur. Lombardia, 09.05.2002, n.942). La giurisprudenza contabile ha da tempo rilevato che un ente pubblico può assicurare esclusivamente quei rischi che rientrano nella sfera della propria responsabilità patrimoniale e che trasferiscono all'assicuratore la responsabilità patrimoniale stessa, ove si verifichi l'evento temuto, mentre sarebbe priva di giustificazione e, come tale, causativa di danno erariale, l'assicurazione di eventi per i quali l'ente non deve rispondere e che non rappresentano un rischio per l'ente medesimo (Corte dei Conti, Sez. I, 29/11/1990, n.254). Infatti, poiché rimarrebbero a carico dell'Ente le conseguenze di fatti causativi di danno, posti in essere da amministratori e dipendenti senza dolo o colpa grave, per tale tipologia di danni è possibile ricorrere ad una copertura assicurativa a carico dell'erario, in cui l'assicurato ed il beneficiario sia l'Ente stesso. Tale assicurazione, con premio a carico dell'ente, del solo rischio derivante da atti o fatti dannosi posti in essere con "colpa lieve", tutela l'amministrazione dai danni che altrimenti rimarrebbero a totale carico della stessa, poiché, non ricorrendo in questi casi l'elemento soggettivo necessario per imputare l'addebito relativo all'amministratore o dipendente, non sarebbe data la possibilità di azione di rivalsa nei loro confronti. Il soggetto garantito dall'assicurazione è in tal caso l'amministrazione e legittimamente è posto a suo carico il pagamento del relativo premio. Tale assicurazione copre infatti i rischi propri della responsabilità patrimoniale intestata all'ente pubblico tenendo conto, da un lato, che la stessa Costituzione, all'art. 28, accanto alla responsabilità dei funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, prevede che la responsabilità civile degli stessi si estenda allo Stato e agli enti pubblici; d'altro lato, dell'attuale vigenza dell'art. 23, co. 1, del DPR 10.01.1957, n.3, che limita la responsabilità alla violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave (principio in tema di responsabilità ora richiamato dall'art.55, co. 1, del d.lgs. n.165/2001 per la generalità dei dipendenti pubblici e dall'art. 93, co.1, del d.lgs. 267/2000 per gli amministratori e per il personale degli enti locali). In questi termini è ammissibile la sottoscrizione di un contratto assicurativo che preveda il risarcimento al Comune di danni causati dagli amministratori o dipendenti con "colpa lieve". Tanto premesso, una clausola contrattuale, quale quella prospettata nella richiesta di parere del comune di Erba, che ponga a totale carico degli amministratori e dipendenti interessati il premio per l'eventuale copertura assicurativa ai fatti commessi con colpa grave, pagando personalmente e direttamente alla compagnia assicurativa un autonomo premio, non sembrerebbe contrastare sostanzialmente con il divieto più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte dei Conti. Infatti, in questo caso l'assicurato è l'amministratore o il dipendente, per un rischio proprio, e a suo esclusivo carico restano gli oneri contrattuali, senza alcuna indebita incidenza diretta sull'erario. Poiché, però, tale clausola, in cui contraente e beneficiario dell'assicurazione è l'amministratore o il dipendente, non troverebbe giustificazione nella polizza assicurativa conclusa dal Comune (non avendo lo stesso interesse diretto alla stipulazione, anche ai sensi degli artt.1411 e 1891 cod civ.), la stessa, in coerenza con il disposto dell'art. 3, co. 59 della legge 24-12-2007 n. 244, non trova ragion d'essere nel contratto concluso dal Comune. In proposito, non può non tenersi conto del dato letterale della norma citata, che commina la nullità dei contratti assicurativi di tale specie nel caso in cui l'ente pubblico "assicuri", "ponga in essere" o "proroghi" tali



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

contratti, prescindendo quindi dal soggetto a carico del quale è posto il pagamento dei premi assicurativi conseguenti. Con il divieto in discorso, l'art. 3, co. 59 della legge finanziaria per il 2008 ha escluso radicalmente ogni possibile commistione nel medesimo contratto dei diversi soggetti (Amministrazione da un lato, amministratori e dipendenti, dall'altro) e dei diversi rischi assicurati, scongiurando, in conseguenza, anche ogni eventuale riflesso indiretto tra i premi a carico dell'Erario ed i premi pagati dai singoli amministratori e dipendenti. Alla luce del disposto dell'art. 3, co. 59 della legge n. 244/2007 non potrà quindi prevedersi una "estensione" (alla colpa grave) di una copertura assicurativa di un rischio "principale" (della colpa lieve) posto a carico del soggetto pubblico, in cui è parte contraente il Comune, ma non potranno che essere conclusi eventuali separati contratti che l'assicuratore intenda autonomamente proporre agli amministratori ed ai dipendenti, con oneri a carico di costoro [...]";

RITENUTO, pertanto, opportuno far sì che, anche le polizze "RCT/RCO", così come le polizze RC patrimoniale, già stipulate dal Comune di Montegiorgio, continuino a rispettare integralmente i principi desumibili, come sopra, dal dettato dell'art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007;

RICHIAMATA la determinazione n. 64 del 28/01/2019 (n. 8 del Registro di Settore) del Responsabile del Servizio Finanziario, con cui è stato conferito l'incarico di brokeraggio assicurativo alla ditta Centrale Spa, con sede a Pesaro in via degli Abeti n. 80, fino al 31/12/2023;

RITENUTO, dunque, di dover deliberare in merito al rinnovo delle polizze sopra richiamate e tuttora in essere, estendendo la loro durata non solo all'anno 2020 ma al periodo 2020/2025, autorizzando, allo scopo, il Responsabile del Servizio Finanziario a provvedere, con propria determinazione, alla individuazione dei contratti da sottoscrivere, anche e soprattutto tenendo conto delle indicazioni e dei suggerimenti del broker assicurativo;

RITENUTO infine di dover confermare, rispetto all'elenco delle polizze assicurative di cui sopra, quella sugli infortuni del conducente per i mezzi comunali;

CONSIDERATO opportuno conformarsi ai suggerimenti del "broker" assicurativo del Comune di Montegiorgio, ponendoli a base delle scelte gestionali fatte dal Responsabile del Servizio in relazione alla struttura contrattuale ed al contenuto delle polizze, le quali non dovranno avere una durata superiore ad anni sei ;

VISTA la deliberazione Consiliare n. 11 del 02/05/2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 ed il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2020-2021, come variato ed integrato, da ultimo, con delibera consiliare n. 20 del 31/07/2019;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 54 del 07/05/2019 con la quale si è approvato il piano esecutivo di gestione relativo al corrente bilancio di previsione, come variato ed integrato, da ultimo, con delibera della Giunta Comunale n. 109 del 01/08/2019;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella G.U. n. 227 del 28/09/2000, recante “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;

VISTO e richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26/07/2011, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”, con particolare riferimento ai principi contabili applicati ivi allegati;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella G.U. n. 106 del 09/05/2001, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita “*1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative” 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente”;*

VISTO e richiamato lo Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 09/05/1996 e n. 32 del 30/05/1996, come modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2010;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2014, esecutiva nei modi di legge, come modificato, da ultimo, con delibera consiliare n. 30 del 30/11/2015;

VISTO e richiamato il Regolamento comunale per la disciplina e l'attuazione dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 10/01/2013, eseguibile nei modi di legge;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 31/07/2019 di nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e delle funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione e di risultato per il periodo 01/08/2019 – 31/12/2019” con il quale si attribuiscono le funzioni dirigenziali dei Servizi ivi indicati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000;

VERIFICATA la regolarità tecnica, contabile e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati richiesti ed ottenuti gli allegati pareri favorevoli, espressi dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell'atto, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a deliberare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento,

SI PROPONE

- A) DI RICHIAMARE ed approvare la premessa che precede, dichiarandola quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
- B) DI AUTORIZZARE, per quanto di propria competenza, il Responsabile del Servizio Finanziario, alla stipula, per un periodo massimo compreso tra il 2020 ed il 2025 e previa definizione ed attuazione dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi previsti per legge, delle seguenti polizze assicurative:
 - ñ polizza RCT/O;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- ñ polizza RCA a libro matricola;
- ñ polizza All Risks incendio e danni (fabbricati e teatro);
- ñ polizza RC patrimoniale, per la copertura di danni derivanti da colpa lieve;
- ñ polizza RCT Teatro comunale;
- ñ polizza Kasko veicoli dei dipendenti in missione;
- ñ polizza infortuni volontari Protezione Civile;
- ñ polizza RCT volontari Protezione Civile;
- ñ polizza infortuni conducenti mezzi comunali;
- ñ polizza infortuni dipendenti e amministratori in missione.

- C) DI DARE ATTO che le polizze di Responsabilità Civile verso terzi e di Responsabilità Patrimoniale a copertura della c.d. "colpa lieve" per l'operato degli Amministratori, Consiglieri, Segretario Comunale e dipendenti titolari di posizione organizzativa, dovranno rispettare integralmente i principi desumibili dal dettato dell'art. 3, comma 59, della Legge n. 244/2007 nonché dalla relativa interpretazione dettata dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia, con delibera n. 57/2008, il tutto come meglio indicato nella narrativa che precede.
- D) DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario è, altresì, autorizzato, senza necessità di ulteriore atto deliberativo, a stipulare contratti assicurativi che prevedano, ove ritenuto conveniente e/o opportuno, l'accorpamento in un'unica polizza di rischi simili coperti con diversi contratti, ovvero a rimodulare e/o ricontrattare, anche attraverso il broker Centrale Spa, condizioni di favore, lasciando inalterata la tipologia del rischio coperto e la spesa complessiva a carico del Comune di Montegiorgio, il tutto anche prevedendo diverse formulazioni delle eventuali franchigie da riconoscere alle compagnie ed includendo, ove possibile, anche la copertura del rischio derivante da eventi sismici.
- E) DI DARE ATTO che le scelte gestionali del Responsabile del Servizio Finanziario, in relazione alla procedura di scelta del contraente, alla struttura contrattuale e al contenuto delle polizze, le quali non dovranno avere una durata superiore ad anni sei, saranno effettuate tenendo conto delle indicazioni del Broker del Comune di Montegiorgio;
- F) DI DARE ATTO che il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale, provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Successivamente,

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

contabile-finanziaria dell'Ente,

SI PROPONE

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

L'Assessore al Bilancio
Lorena Marzialetti

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata la proposta sopra descritta meritevole di approvazione anche per i motivi nella stessa meglio evidenziati;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del conseguente atto deliberativo;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000 dal Responsabile del Servizio Servizi Finanziari per quanto concerne la regolarità tecnica, contabile e dell'art. 147 bis dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto l'art.6/bis della Legge n. 241/1990;

Con votazione palese unanime;

DELIBERA

A) DI RICHIAMARE ed approvare la premessa che precede, dichiarandola quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

B) DI AUTORIZZARE, per quanto di propria competenza, il Responsabile del Servizio Finanziario, alla stipula, per un periodo massimo compreso tra il 2020 ed il 2025 e previa definizione ed attuazione dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi previsti per legge, delle seguenti polizze assicurative:

- ñ polizza RCT/O;
- ñ polizza RCA a libro matricola;
- ñ polizza All Risks incendio e danni (fabbricati e teatro);
- ñ polizza RC patrimoniale, per la copertura di danni derivanti da colpa lieve;
- ñ polizza RCT Teatro comunale;
- ñ polizza Kasko veicoli dei dipendenti in missione;
- ñ polizza infortuni volontari Protezione Civile;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- ñ polizza RCT volontari Protezione Civile;
- ñ polizza infortuni conducenti mezzi comunali;
- ñ polizza infortuni dipendenti e amministratori in missione.

C) DI DARE ATTO che le polizze di Responsabilità Civile verso terzi e di Responsabilità Patrimoniale a copertura della c.d. "colpa lieve" per l'operato degli Amministratori, Consiglieri, Segretario Comunale e dipendenti titolari di posizione organizzativa, dovranno rispettare integralmente i principi desumibili dal dettato dell'art. 3, comma 59, della Legge n. 244/2007 nonché dalla relativa interpretazione dettata dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia, con delibera n. 57/2008, il tutto come meglio indicato nella narrativa che precede.

D) DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario è, altresì, autorizzato, senza necessità di ulteriore atto deliberativo, a stipulare contratti assicurativi che prevedano, ove ritenuto conveniente e/o opportuno, l'accorpamento in un'unica polizza di rischi simili coperti con diversi contratti, ovvero a rimodulare e/o ricontrattare, anche attraverso il broker Centrale Spa, condizioni di favore, lasciando inalterata la tipologia del rischio coperto e la spesa complessiva a carico del Comune di Montegiorgio, il tutto anche prevedendo diverse formulazioni delle eventuali franchigie da riconoscere alle compagnie ed includendo, ove possibile, anche la copertura del rischio derivante da eventi sismici.

E) DI DARE ATTO che le scelte gestionali del Responsabile del Servizio Finanziario, in relazione alla procedura di scelta del contraente, alla struttura contrattuale e al contenuto delle polizze, le quali non dovranno avere una durata superiore ad anni sei, saranno effettuate tenendo conto delle indicazioni del Broker del Comune di Montegiorgio.

F) DI DARE ATTO che il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale, provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Inoltre;

LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all'urgenza che tale provvedimento riveste, in considerazione della necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'Ente;

Con separata, palese ed unanime votazione;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del IV comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, li 14-08-2019

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, li 14-08-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Pareri ex art. 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE Favorevole** di regolarità tecnica e si attestano la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, li 14-08-2019

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Mariarosaria Giorgio

II PRESIDENTE

F.to Michele Ortenzi

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 18-10-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

La presente delibera, a norma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e' divenuta esecutiva in data 27-08-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

Copia della presente deliberazione viene trasmessa agli uffici competenti

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) dal 18-10-2019 al 02-11-2019 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

.....

Il presente atto è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Montegiorgio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giorgio Mariarosaria